

Avviso Pubblico

Per n. 1 incarico individuale (lavoro autonomo), ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in qualità di Esperto di Radioprotezione

In esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 152 del 12/02/2025, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 incarico individuale (lavoro autonomo), ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in qualità di Esperto di Radioprotezione.

Articolo 1. Finalità dell'Avviso Pubblico

Il presente avviso pubblico è finalizzato a ricercare un professionista esterno a cui attribuire l'incarico dello svolgimento delle attività previste dagli artt. 109, 128, 130-133 del D. Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii., ivi incluse tutte le operazioni ad esse connesse.

Articolo 2. Requisiti di partecipazione

Può presentare domanda di partecipazione al presente avviso il personale esterno dell'ARPA Basilicata **con i seguenti requisiti:**

- a) iscrizione nell'elenco degli Esperti di Radioprotezione istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con **abilitazione almeno di secondo grado; a parità di titoli, il terzo grado è preferenziale.**
- b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165 e dell'art. 25, co. 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 06.08.2013 n.97. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n.174). Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251, così come modificati dall'art.7 della legge 06.08.2013 n. 97, possono partecipare all'avviso:
 - i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o in uno Stato dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
 - i cittadini dei paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua

italiana;

- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e non aver procedimenti penali pendenti per i medesimi reati;
- e) non essere cessato/a dall'impiego presso la P.A. per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di dichiarazioni mendaci o di documenti falsi;
- f) non avere alcun rapporto di lavoro dipendente in corso con ARPA Basilicata, e comunque non trovarsi allo stato attuale e/o dalla data di effettiva decorrenza dell'incarico, eventualmente conferito, in alcuna situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con l'A.R.P.A.B. in relazione all'attività da svolgere.

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e di trattamento sul lavoro.

I requisiti prescritti saranno autodichiarati dal soggetto interessato all'atto di presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Ai sensi dell'art. 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'art. 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dalla nomina a componente della commissione.

Il/La candidato/a selezionato/a secondo le modalità descritte agli artt. 3 e 7, all'atto della nomina devono dichiarare, altresì, in relazione allo specifico incarico da ricoprire, l'assenza di conflitto di interessi e l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, con particolare riguardo all'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.

Articolo 3. Modalità e termini per la presentazione della candidatura

Gli interessati in possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 2 possono partecipare al presente "Avviso per n. 1 incarico individuale (lavoro autonomo), ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in qualità di Esperto di Radioprotezione" disponibile sul portale istituzionale dell'ARPA Basilicata – Sezione Amministrazione Trasparente <https://www.arpab.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>, **entro e non oltre il termine perentorio (a pena di esclusione) di 10 (dieci) giorni** decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul portale istituzionale dell'Agenzia – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Qualora detto termine perentorio ricada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L'Agenzia si riserva la facoltà di differire i suddetti termini.

La manifestazione di interesse a partecipare al presente avviso andrà inviata **esclusivamente (a pena di esclusione) tramite pec** all'indirizzo protocollo@pec.arpab.it, firmata e corredata da un

curriculum vitae sintetico in lingua italiana, datato e firmato, redatto ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 illustrante le competenze e l'esperienza nelle attività specifiche.

Articolo 4. Modalità di espletamento dell'incarico

Il titolare del contratto svolgerà la propria prestazione in piena autonomia e in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ARPA Basilicata. La prestazione si svolgerà nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

In caso di mancata esecuzione della prestazione l'Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari alla risoluzione del contratto, del recupero delle somme già corrisposte all'incaricato e del risarcimento del danno, ove ne ricorrano le condizioni.

Articolo 5. Prestazioni previste per l'espletamento dell'incarico

1. Per l'espletamento dell'incarico in argomento l'Esperto di Radioprotezione dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività:
 - espletare le attribuzioni di competenza dell'Esperto di Radioprotezione, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 101/2020 e ss.mm.ii.;
 - assistere l'Agenzia nell'espletamento degli atti amministrativi derivanti dalla normativa richiamata;
 - assistere, per gli aspetti scientifici e tecnico-operativi, il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti nell'espletamento delle attribuzioni di loro competenza;
 - redigere l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo n.101/2020 e ss.mm.ii.;
 - redigere l'elenco dei lavoratori professionalmente esposti, come previsto dal Decreto Legislativo n.101/2020 e ss.mm.ii..

2. L'Esperto di Radioprotezione dovrà eseguire le prestazioni di propria competenza riportate nei seguenti punti e con riferimento al Decreto Legislativo n. 101/2020:
 - nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 109 e dare indicazioni al Datore di Lavoro nella attuazione dei compiti di cui al già menzionato articolo;
 - nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del Datore di Lavoro, l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
 - procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno delle strutture dell'Agenzia in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni, le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 - effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione.

3. Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del Datore di Lavoro:

- effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
- assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
- eseguire la valutazione della dose individuale per i lavoratori esposti in categoria A e/o B derivanti da esposizioni esterne mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale;
- comunicare per iscritto al medico autorizzato, delle valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e B con periodicità rispettivamente almeno semestrale ed annuale. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata;
- procedere alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione dei soggetti interessati e in particolare effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento dei soggetti interessati in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente;
- indicare al Datore di Lavoro, con apposita relazione scritta, in base alle valutazioni relative all'entità del rischio:
 - l'individuazione e classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
 - la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del Datore di Lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
 - tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti e della popolazione;
 - valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui rappresentativi della popolazione;
 - istituire ed aggiornare per conto del Datore di Lavoro la documentazione di sorveglianza fisica prevista dal D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii..

4. Le prestazioni dell'Esperto di Radioprotezione dovranno essere effettuate presso le Sedi Agenziali con fonti di radiazioni ionizzanti elencate in Allegato A o altre, e garantire, su richiesta, la presenza in sede centrale entro due ore:

In caso di variazioni nel numero o tipologia delle fonti di radiazioni ionizzanti oppure del numero dei lavoratori professionalmente esposti, l'Esperto di Radioprotezione ha sempre l'obbligo di integrare le prestazioni senza l'aggiunta di ulteriori compensi.

5. L'Esperto di Radioprotezione dovrà provvedere a propria cura e spese allo spostamento presso i siti innanzi indicati per l'espletamento delle seguenti pratiche:

- controllo dello stato delle sorgenti;
- predisposizione della documentazione relativa alle eventuali sorgenti da smaltire;
- assistenza per comunicazioni agli organismi esterni preposti della tenuta di sorgenti;
- sopralluogo periodico con redazione del verbale.

6. Inoltre, l'Esperto di Radioprotezione dovrà effettuare:

- partecipazione alla riunione periodica prevista dall'art. 45 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

- partecipazione alla riunione periodica della commissione aziendale rischio radiologico.

Articolo 6. Durata dell'incarico

L'incarico avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, salva eventuale proroga ai soli fini dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza, e comunque assicurando il servizio senza soluzioni di continuità nel rispetto di quanto contemplato dall'art. 128 comma 5 del D. Lgs n. 101/2020 e ss.mm.ii..

Articolo 7. Modalità di nomina e compenso

Ricevute le domande, il Direttore Generale a suo insindacabile giudizio valuterà i candidati idonei, e tenuto conto della specifica e comprovata competenza ed esperienza necessaria in relazione alle attività suddette, procederà, a seguito di un colloquio con i detti candidati, ad incaricare il professionista. La convocazione dei candidati idonei per il colloquio avverrà con comunicazione tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso del sito internet www.arpab.it ed eventualmente anche tramite PEC o posta elettronica, con almeno 5 giorni di anticipo.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.

L'importo del compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'incarico in oggetto è pari a euro 5.000,00, oltre IVA se e in quanto dovuta. L'importo suddetto deve intendersi inclusivo di tutte le spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

Sono a carico del professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, nonché ogni copertura assicurativa. In merito, si precisa che l'incaricato dovrà essere in possesso di una assicurazione per infortuni e malattie professionali, nonché di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale per responsabilità civile verso terzi.

Il compenso è erogato annualmente, successivamente alla rendicontazione dell'attività svolta da parte dell'incaricato in relazione all'attività svolta, previa verifica del Direttore Generale o del dipendente (Dirigente o funzionario) da questi delegato.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informano i candidati alla presente procedura che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di nomina, nel rispetto della vigente normativa specifica e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza.

Gli stessi dati verranno raccolti sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della presentazione della domanda alla presente selezione.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. 4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della manifestazione di interesse.

Il trattamento dei dati verrà effettuato con procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati da parte del Titolare del trattamento, del Designato al trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti alla presente procedura opportunamente autorizzati ed istruiti. I dati personali in questione sono trattati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'ARPA Basilicata, nella persona del Direttore Generale, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti ai seguenti indirizzi: albo.online@arpab.it.

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali possono altresì essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del precitato Regolamento. 9. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono: dpo@arpab.it.

Articolo 9. Disposizioni generali

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ARPA Basilicata www.arpab.it. – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso; tale pubblicazione assume valore di notifica. Il presente avviso è disciplinato dall'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii; in conformità alla detta disciplina, lo stesso è approvato accertata l'insussistenza di personale interno all'agenzia in possesso dei requisiti ed in assenza di situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale.

L'accesso agli atti della presente procedura di selezione sarà regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Con la partecipazione alla selezione i concorrenti accettano senza riserva tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso.

Articolo 10. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Direttore Generale ARPAB
f.to Dott. Donato Ramunno

ALLEGATO A)

Ufficio Radioattività e Amianto

Presso il laboratorio del CRAB (Centro Regionale Amianto Basilicata) è in uso un microscopio elettronico a scansione ad emissione di campo (SEM-FE). Personale e Zone non classificate.

Ufficio Radioattività e Amianto

Le attività di rilevanza radio protezionistica sono connesse: ai rilievi radiometrici in campo, ai campionamenti e, maggiormente, all'effettuazione di analisi di radioattività su matrici ambientali e alimentari presso il laboratorio del CRR della sede ARPAB di Matera (Centro Regionale Radioattività). In tale laboratorio vengono impiegate/detenute varie sorgenti radioattive di taratura, sigillate e non, mono e multiisotopiche. Dall'01/03/2024 due laboratori del CRR (il laboratorio radiochimico e il deposito sorgenti) sono classificati Zone Controllate, tutte le restanti aree/laboratori del CRR sono classificate Zone Sorvegliate. Parte del personale afferente al C.R.R. (attualmente 7 unità), quello autorizzato ad entrare e lavorare in tali ambienti classificati (e non solo), dal 01/03/2024 è classificato esposto in Categoria A.

Ufficio Aria (Varie località della Basilicata, precisamente cinque.)

Presso tale Ufficio sono detenute/impiegate 14 sorgenti radioattive sigillate di C14 (6 da 3,66 MBq e 8 da 1,67 MBq) impiegate in analizzatori di polveri PM10/PM2,5 posti all'interno di 10 cabine di monitoraggio ambientale, ubicate in varie località del territorio della Basilicata. Personale e Zone non classificate.

Ufficio Laboratorio Chimico

Presso il laboratorio di gascromatografia della sede ARPAB è detenuta/impiegata 1 sorgente radioattiva sigillata di Ni63 da 15 mCi, impiegata nella ECD di un gascromatografo. Personale e Zone non classificate.